



## COMUNE DI PREGNANA MILANESE

- CITTA' METROPOLITANA DI MILANO -

PIAZZA LIBERTA' N. 1 - C.A.P. 20006

### DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

#### Numero 65 Del 18-12-2024

**Oggetto:** REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016 E RICOGNIZIONE DELLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA AFFIDATI A SOCIETA IN HOUSE AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 201/2022.

L'anno duemilaventiquattro il giorno diciotto del mese di dicembre alle ore 21:00, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla legislazione vigente, su convocazione del Sindaco, si è riunito il Consiglio Comunale;

All'appello iniziale risultano presenti i seguenti consiglieri:

<b>BOSANI ANGELO</b>	<b>P</b>	<b>BORGHİ ROBERTA</b>	<b>P</b>
<b>MAESTRONI SERGIO ROMEO</b>	<b>P</b>	<b>PIZZIGONI MARIAGRAZIA</b>	<b>A</b>
<b>CISLAGHI STELLA</b>	<b>P</b>	<b>Albini Francesca</b>	<b>A</b>
<b>MARAFIOTI GIUSEPPE</b>	<b>A</b>	<b>ANDRIAN SAMUELE</b>	<b>A</b>
<b>TADDEO CRISTIANO</b>	<b>P</b>	<b>FERRARIO LUCA</b>	<b>A</b>
<b>MIRRA GIANLUCA</b>	<b>P</b>	<b>PICOZZI FEDERICO</b>	<b>P</b>
<b>GADDA ROBERTO</b>	<b>P</b>		

ne risultano presenti n. 8 e assenti n. 5.

Assume la presidenza BOSANI ANGELO in qualità di SINDACO

Partecipa il SEGRETARIO COMUNALE Dott. DELFRATE GIANLUCA.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta.

Consiglieri presenti all'inizio della trattazione del punto all'O.d.G.: n. 8;  
Assenti: n. 5 (Marafioti, Pizzigoni, Albini, Andrian e Ferrario).

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Illustra il punto l'Ass. Mirra;

RICHIAMATO il disposto del D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. che approva il nuovo *“Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica”*, emanato in attuazione dell'art. 18, Legge 7 agosto 2015 n. 124, recante *“deleghe al governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”*, meglio conosciuta come *“legge Madia”* di riforma della Pubblica Amministrazione.

PREMESSO che:

- l'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, fermo restando quanto previsto dall'art. 24 dello stesso provvedimento, impone che le P.A. effettuino annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2 del medesimo articolo, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;
- sulla base del quadro normativo del D.Lgs. 175/2016, debbono essere alienate, o oggetto di misure di razionalizzazione, le partecipazioni che:
  - a. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4 commi 1, 2, 3 e 7 del D.Lgs. 175/2016;
  - b. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5 commi 1 e 2 del D.Lgs. 175/2016;
  - c. ricadono in una delle ipotesi di cui all'art. 20 comma 2 del D.Lgs. 175/2016;
- ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 175/2016 (*Finalità perseguibili mediante l'acquisizione e la gestione di partecipazioni pubbliche*):
  1. *“Le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società.*
  2. *Nei limiti di cui al comma 1, le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, costituire società e acquisire o mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività sotto indicate:*
    - a. *produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;*
    - b. *progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del decreto legislativo n. 50 del 2016;*
    - c. *realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del decreto legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;*
    - d. *autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;*

- e. servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016;
3. *Al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, le amministrazioni pubbliche possono, altresì, anche in deroga al comma 1, acquisire partecipazioni in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio delle amministrazioni stesse, tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato."*
- l'art. 5 commi 1 e 2 del citato D.Lgs. 175/2016 (Oneri di motivazione analitica) prevede che:
1. *"Ad eccezione dei casi in cui la costituzione di una società o l'acquisto di una partecipazione, anche attraverso aumento di capitale, avvenga in conformità a espresse previsioni legislative, l'atto deliberativo di costituzione di una società a partecipazione pubblica, anche nei casi di cui all'art. 17, o di acquisto di partecipazioni, anche indirette, da parte di amministrazioni pubbliche in società già costituite deve essere analiticamente motivato con riferimento alla necessità della società per il perseguimento delle finalità istituzionali di cui all'art. 4, evidenziando, altresì, le ragioni e le finalità che giustificano tale scelta, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria nonché di gestione diretta o esternalizzata del servizio affidato. La motivazione deve anche dare conto della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa.*
  2. *L'atto deliberativo di cui al comma 1 dà atto della compatibilità dell'intervento finanziario previsto con le norme dei trattati europei e, in particolare, con la disciplina europea in materia di aiuti di Stato alle imprese. Gli enti locali sottopongono lo schema di atto deliberativo a forme di consultazione pubblica, secondo modalità da essi stessi disciplinate."*
- l'art. 11 della L. 118/2022 (Legge annuale per il mercato e la concorrenza) ha modificato l'art. 5 del D.Lgs. 175/2016, prevedendo che per la deliberazione di costituzione di una società pubblica o di acquisizione di una partecipazione in una società già costituita, salvo l'obbligo di motivazione analitica, "L'amministrazione invia l'atto deliberativo di costituzione della società o di acquisizione della partecipazione diretta o indiretta all'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, che può esercitare i poteri di cui all'art. 21-bis della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e alla Corte dei Conti, che delibera, entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento, in ordine alla conformità dell'atto a quanto disposto dai commi 1 e 2 del presente articolo (cioè alle ragioni di convenienza, sostenibilità, etc.), nonché dagli articoli 4, 7 e 8, con particolare riguardo alla sostenibilità finanziaria e alla compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa. Qualora la Corte non si pronunci entro il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione può procedere alla costituzione della società o all'acquisto della partecipazione di cui al presente articolo. La segreteria della Sezione competente trasmette il parere, entro cinque giorni dal deposito, all'amministrazione pubblica interessata, la quale è tenuta a pubblicarlo entro cinque giorni dalla ricezione nel proprio sito internet istituzionale. In caso di parere in tutto o in parte negativo, ove l'amministrazione pubblica interessata intenda procedere egualmente è tenuta a motivare analiticamente le ragioni per le quali intenda discostarsi dal parere e a dare pubblicità, nel proprio sito internet istituzionale, a tali ragioni".

CONSIDERATO che l'art. 20 comma 2 del D.Lgs. 175/2016 (*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche*) prevede che l'alienazione delle partecipazioni non consentite avvenga tramite piano di riassetto, razionalizzazione, fusione o soppressione - corredato di un'apposita relazione tecnica - con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, quando si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- a. partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4;
- b. società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c. partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d. partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro;
- e. partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
- f. necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g. necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'articolo 4.

DATO ATTO che la relazione tecnica che specifica le modalità ed i tempi di attuazione dell'alienazione delle partecipazioni, unitamente alla deliberazione di approvazione, nella quale venga eventualmente dato atto dell'esito dell'analisi dell'assetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione di una o più partecipazioni, devono essere adottati entro il 31 dicembre di ogni anno e trasmessi con le modalità di cui all'articolo 17 del D.L. n. 90 del 2014, convertito con modificazioni dalla legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 e rese disponibili alla struttura di cui all'art. 15 del D.lgs. n. 175/2016 (nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze) e alla sezione di controllo della Corte dei Conti competente ai sensi dell'art. 5 comma 4 del medesimo testo unico.

RICHIAMATI:

- i piani operativi di razionalizzazione delle partecipate già adottati ai sensi dell'articolo 1 comma 612, della L. 190/2014 in data 30 marzo 2015 e 17 marzo 2016 a firma del Sindaco ed inviati alla Corte dei Conti;
- Il piano di revisione straordinaria delle società pubbliche approvato in data 27.09.2017 con deliberazione C.C. n. 33, come disciplinato dall'articolo 24 del D.Lgs. n.175/2016 (TUSPP);
- la revisione periodica delle società partecipate di cui alla deliberazione CC n. 47 del 29.10.2018;
- la revisione periodica delle società partecipate di cui alla deliberazione CC n. 61 del 11.12.2019;
- la revisione periodica delle società partecipate di cui alla deliberazione CC n. 47 del 27.11.2020;
- la revisione periodica delle società partecipate di cui alla deliberazione CC n. 70 del 20.12.2021;
- la revisione periodica delle società partecipate di cui alla deliberazione CC n. 60 del 21.12.2022;
- la revisione periodica delle società partecipate di cui alla deliberazione CC n. 72 del 20.12.2023.

PRECISATO CHE, a seguito delle suddette deliberazioni e per le motivazioni nelle stesse indicate, il Consiglio Comunale ha mantenuto in essere le seguenti partecipazioni societarie:

- **MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE:**  
Cap Holding S.p.A. gestione servizio idrico integrato con una quota di partecipazione dello 0,324%;  
Ge.Se.M s.r.l. gestione di riscossione tributi e servizi di controllo e raccolta rifiuti, con una quota di partecipazione dello 2,050%
- **MANTENIMENTO FATTI SALVI GLI INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE IN CORSO AD OPERA DELLA C.I.M.E.P:**  
Consorzio Intercomunale Milanese (C.I.M.E.P) che realizza interventi nel campo dell'edilizia Popolare con una quota di partecipazione dello 0,270 %. Sono in corso azioni di razionalizzazione ad opera dello stesso consorzio, in particolare, l'Ente è in liquidazione e pertanto la procedura di approvazione del rendiconto anno 2023 spetta al Consiglio Direttivo Liquidatorio.

PRECISATO che il Comune di Pregnana Milanese detiene inoltre le seguenti quote di partecipazione negli enti di seguito indicati, tutti esclusi - ai sensi delle norme vigenti in materia - dall'ambito applicativo della presente razionalizzazione periodica:

- SERCOP - Azienda Speciale Consortile Servizi alla Persona - quota di partecipazione: 3,359%;
- Agenzia Afol Metropolitana – quota di partecipazione: 0,230%;
- CSBNO – Consorzio Biblioteche - quota di partecipazione: 0,850%;
- Centro Studi Pin - associazione - quota di partecipazione: 0,199%

VISTI i seguenti documenti redatti dal responsabile del Settore Servizi Economico Finanziari e allegati alla presente per farne parte sostanziale e integrante:

- Il documento relativo alla revisione periodica delle partecipazioni pubbliche – anno 2024, Allegato A);
- le schede, in formato elaborabile, rese disponibili dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento del Tesoro per la rilevazione, debitamente compilate:
  - censimento delle partecipazioni pubbliche detenute al 31/12/2023 (Scheda Partecipazione, Allegato B);
  - censimento dei rappresentanti delle Amministrazioni presso organi di governo di società ed enti, partecipati e non partecipati per l'anno 2023 (Scheda Rappresentante, Allegato C);
- razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2023 (art. 20 comma 1 del D.Lgs. 175/2016) (Scheda Revisione periodica, Allegato D);
- relazione sull'attuazione del precedente piano di razionalizzazione adottato (art. 20 comma 4 del D.Lgs. 175/2016) (Schede Relazione attuazione piano di razionalizzazione, Allegato E).

VISTO il citato art. 20 comma 2 del D.Lgs 175/2016, che individua i presupposti in presenza dei quali gli Enti sono chiamati ad adottare un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, delle società in cui detengono partecipazioni dirette o indirette.

PRESO ATTO, come si evince dai suddetti documenti, all. A, B, C, D, E, che non ricorrono i presupposti di cui al citato comma 2 pertanto il Comune di Pregnana Milanese non è tenuto ad adottare il piano di cui sopra, fatti salvi gli interventi di razionalizzazione in corso ad opera della C.I.M.E.P.

**RICHIAMATE** le linee guida del Dipartimento del Tesoro che precisano che l'esito

della ricognizione ordinaria di cui all'art. 20 del D.Lgs. 175/2016 dovrà essere comunicata alla struttura di monitoraggio del MEF attraverso l'utilizzo dell'applicativo Partecipazioni del Portale del tesoro: <https://portaletesoro.mef.gov.it>

DATO ATTO che l'art. 30 del D.Lgs. 201/2022 dispone quanto segue:

1. *“I Comuni o le loro eventuali forme associative, con popolazione superiore a 5.000 abitanti, nonché le città metropolitane, le province e gli altri enti competenti, in relazione al proprio ambito o bacino del servizio, effettuano la ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica nei rispettivi territori. Tale ricognizione rileva, per ogni servizio affidato, il concreto andamento dal punto di vista economico, della qualità del servizio e del rispetto degli obblighi indicati nel contratto di servizio, in modo analitico, tenendo conto anche degli atti e degli indicatori di cui agli articoli 7, 8 e 9. La ricognizione rileva altresì la misura del ricorso all'affidamento a società in house, oltre che gli oneri e i risultati in capo agli enti affidanti.*
2. *La ricognizione di cui al comma 1 è contenuta in un'apposita relazione ed è aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto articolo 20 del decreto legislativo n. 175 del 2016.*
3. *In sede di prima applicazione, la ricognizione di cui al primo periodo è effettuata entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”*

EVIDENZIATO che la relazione di ricognizione periodica della situazione gestionale dei servizi pubblici locali di rilevanza economica deve essere aggiornata ogni anno, contestualmente all'analisi dell'assetto delle società partecipate di cui all'art. 20 del D.Lgs. 175/2016. Nel caso di servizi affidati a società in house, la relazione di cui al periodo precedente costituisce appendice della relazione di cui al predetto art. 20 del D.Lgs. 175/2016.

RILEVATO che:

1. non vi sono servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati a società in house al 31/12/2023 ai sensi dell'art.30 del D.Lgs. 201/2022;
2. la presente ricognizione non riguarda i servizi a rete, a rilevanza economica, affidati da altri enti competenti che, insistendo sul medesimo territorio, abbiano autonomamente affidato un servizio in forma aggregata che includa il Comune stesso, come il Trasporto pubblico locale, che è di competenza di Regione Lombardia e viene gestito dall'Agenzia TPL (Agenzia per il trasporto pubblico locale), e il Servizio idrico integrato, che viene gestito in Lombardia dagli Enti di governo degli ATO ovvero da Città Metropolitana di Milano che lo ha affidato a Cap Holding SpA.

CONSIDERATO che, quanto alla società partecipata Ge.Se.M s.r.l.:

- I Comuni soci hanno da tempo avviato un percorso finalizzato alla ricerca della più efficace ed efficiente modalità di organizzazione del servizio di igiene urbana e del relativo modello gestionale, con l'obiettivo di consentire l'efficace aggregazione territoriale, in vista di una gestione unitaria del servizio in ambito sovracomunale, e di garantire efficienza gestionale secondo i migliori standard qualitativi;
- Il sopradetto percorso mira pertanto – anche attraverso future operazioni – a superare la frammentazione gestionale esistente sia in termini territoriali per ottenere economie di scala e di specializzazione, sia in termini di segmenti gestionali per una gestione

- integrata del servizio di igiene urbana in linea con le deliberazioni ARERA e in grado di assecondare con efficacia ed efficienza l'evoluzione regolatoria del settore;
- Risulta pertanto importante che la forma di gestione sia per il prossimo periodo di affidamento quella dell'in-house providing perché rappresenta – garantiti i requisiti di legge – anche lo strumento che può consentire maggiori vantaggi in termini di flessibilità – come evidenziato nella sentenza del Consiglio di Stato n. 842/24 - per il raggiungimento dei livelli dimensionali desiderati e per la gestione del servizio con riferimento alle prestazioni da erogare e/o all'attivazione di possibili sperimentazioni nello svolgimento dei servizi stessi, avvalendosi altresì delle esperienze di operatori privati, che contribuirebbero per singole attività specifiche su per territori più vasti e con piani aziendali di maggiore durata; CAP Holding S.p.A. – già partecipata dai Comuni soci di Gesem e sottoposta a controllo analogo - sta promuovendo politiche di sviluppo dell'economia circolare, allo scopo di avviare progetti sinergici tra il settore idrico e quello dei rifiuti, in coerenza con gli indirizzi strategici individuati dalla Città Metropolitana di Milano nel proprio Piano Strategico Metropolitano per il triennio 2022-2024 orizzonte 2026 e su preciso indirizzo dei comuni soci;
  - i Comuni di Arese, Lainate, Nerviano, Pogliano M.se, Pregnana M.se, Rho e Vanzago detengono infatti quote di partecipazioni societarie sia in Ge.Se.M S.r.l. che in CAP Holding S.p.A., entrambe società a totale partecipazione pubblica;
  - per le ragioni e le finalità sopra esposte, il Comune di Pregnana Milanese e gli altri Comuni Soci di Ge.Se.M, con rispettivi atti di Consiglio Comunale, hanno espresso l'indirizzo strategico:
    - a. di avviare un percorso di approfondimento volto allo sviluppo di possibili sinergie tra gli ambiti di operatività delle partecipate Ge.Se.M e CAP, individuando in primis, come attività di comune interesse, la gestione dei servizi integrati di igiene urbana;
    - b. di autorizzare, a tal fine, l'Amministratore Unico di Ge.Se.M a sottoscrivere un "Memorandum of Understanding" (di seguito "MOU") con CAP, così che le società partecipate possano procedere, nel periodo di efficacia del MOU, alla definizione di una proposta di modello organizzativo che salvaguardi e valorizzi sia lo specifico know how acquisito da Ge.Se.M nell'espletamento delle proprie attività sia le risorse aziendali a ciò dedicate, ivi comprese quelle umane;
  - in attuazione del predetto atto di indirizzo in data 11/04/2023 è stato sottoscritto il predetto MOU della durata di n. 12 mensilità decorrenti dalla data della sua sottoscrizione; nella riconosciuta e condivisa necessità di portare a compimento il percorso di verifica ed approfondimento avviato ed in fase avanzata di svolgimento il Comune di Pregnana Milanese, con deliberazione di C.C. n. 7 del 22/02/2023 ha espresso l'indirizzo affinché il proprio rappresentante nell'Assemblea dei Soci di Ge.Se.M fosse autorizzato ad assumere ogni iniziativa conseguente e correlata a:
    1. portare a compimento, in esito a tutta l'attività svolta e sopra richiamata e nell'ottica del percorso intrapreso di razionalizzazione delle partecipazioni pubbliche, la predisposizione dello studio di fattibilità giuridica, tecnica ed economica per una possibile aggregazione strategica in CAP Holding;
    2. autorizzare, per le finalità di cui al punto precedente, l'Amministratore Unico di Ge.Se.M a sottoscrivere la proroga al 31/12/2024 del termine di scadenza del MOU sottoscritto tra Ge.Se.M e CAP Holding.

PRESO ATTO che, in esito alla deliberazione dell'Assemblea dei Soci di Ge.Se.M del 07/05/2024 e conformemente al mandato ricevuto dai rappresentanti dei Comuni Soci intervenuti in quella sede, è stato sottoscritto tra le Parti in data 16/05/2024, l'addendum al suddetto MOU, prorogandone gli effetti sino al 31/12/2024.

DATO ATTO che i Soci di Ge.Se.M, in esito agli approfondimenti svolti in esecuzione del suddetto MOU, riuniti nella seduta assembleare del 16/10/2024, hanno deliberato all'unanimità di:

1. esprimere l'indirizzo strategico in ordine alla riorganizzazione del servizio di igiene ambientale tramite l'attuazione di un modello in house di secondo livello che preveda, per il tramite della partecipazione dei Comuni Soci in CAP Holding, l'affidamento dei servizi ad una società già qualificata e dotata di una struttura e di una organizzazione aziendale tali da consentire – in tutto o in parte – la gestione del ciclo integrato dei rifiuti;
2. conferire agli organi amministrativi della Società, previa assunzione degli opportuni atti da parte degli uffici comunali competenti, il mandato ad esercitare l'opzione di proroga tecnica già prevista nei contratti di appalto stipulati dai Comuni Soci con gli appaltatori dei servizi di igiene urbana, così da assicurare la continuità dei servizi.

DATO ATTO, inoltre, che nella citata Assemblea dei Soci del 16/10/2024, è stato conferito mandato alla stessa Ge.Se.M di trasmettere a CAP Holding gli esiti di quanto ivi deliberato con contestuale richiesta di chiarimenti a illustrazione delle modalità attuative del sopra citato modello in house di secondo livello, come a quest'ultima comunicato dalla Società con nota in data 24/10/2024.

PRESO ATTO, quindi, che CAP Holding ha riferito con nota del 04/12/2024 che i presupposti per la riorganizzazione strategica, in conformità al modello in house di secondo livello più sopra deliberato, potranno completarsi ragionevolmente entro il primo semestre dell'anno 2025, secondo le modalità già illustrate al plenum dei Soci in data 08/10/2024.

DATO ATTO che il Comune di Pregnana Milanese, con deliberazione di G.C. n. 118 del 11/12/2024, al fine di assicurare la continuità degli essenziali pubblici servizi di igiene ambientale nelle more del completamento del percorso di cui sopra, ha approvato gli indirizzi per un affidamento interinale dei medesimi servizi sino alla data del 31/12/2025 e gli atti inerenti e conseguenti, dando mandato agli organi esecutivi di procedere all'espletamento della necessaria procedura di gara, realizzandosi così i presupposti per l'attivazione della proroga tecnica degli appalti in essere.

VISTA la necessità di disporre, nelle more dell'attuazione dell'indirizzo strategico deliberato dai Soci di Ge.Se.M in data 16/10/2024 e recepito da CAP con nota del 04/12/2024, la prosecuzione dei rapporti contrattuali in essere tra la partecipata Ge.Se.M ed il Comune di Pregnana Milanese sino alla data del 31/12/2025, garantendone così la continuità dei servizi nel rispetto del perseguimento degli interessi collettivi e del principio di continuità amministrativa.

VERIFICATO che non sono intervenuti fattori significativi che hanno alterato le condizioni e le valutazioni svolte all'atto dell'affidamento originario, ragione per cui la prosecuzione di detti rapporti contrattuali rappresenta, nell'interesse pubblico, la soluzione ottimale anche da un punto di vista economico.

VISTO il parere favorevole reso dal Revisore Unico del Comune di Pregnana Milanese ex art. 239 TUEL, pervenuto presso l'Ente in data 11/12/2024 al prot. n. 11089 e allegato alla presente a costituirne parte integrante e sostanziale, Allegato F.

ACCERTATA la competenza del Consiglio Comunale a deliberare in materia, ai sensi dell'art. 42 comma 2 lettere b) ed e) del D.Lgs. 267/2000.

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/2000 in ordine alla regolarità tecnica e contabile, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;

Con votazione resa nei modi e nelle forme di legge e avente il seguente risultato presenti n.; votanti n. 8; favorevoli n.8; contrari n.//; astenuti n. //;

### DELIBERA

1. di richiamare le premesse quale parte integrante e sostanziale della presente.
2. di approvare, ai sensi dell'art. 20 del D.Lgs. 175/2016, la revisione periodica delle partecipazioni pubbliche – anno 2021 e le schede in formato elaborabile rese disponibili per la rilevazione dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-Dipartimento del Tesoro, debitamente compilati, allegati alla presente per farne parte sostanziale e integrante, di seguito riportati, redatti dal Responsabile Settore Servizi Economico Finanziari e Servizi Generali:
  - revisione periodica delle partecipazioni pubbliche anno 2024 (**Allegato A**);
  - il censimento delle partecipazioni pubbliche detenute al 31/12/2023 (**Scheda Partecipazione, Allegato B**);
  - il censimento dei rappresentanti delle Amministrazioni presso organi di governo di società ed enti, partecipati e non partecipati per l'anno 2023 (**Scheda Rappresentante, Allegato C**);
  - la razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute al 31/12/2023 (art. 20 comma 1 del D.Lgs. 175/2016) (**Scheda Revisione periodica, Allegato D**);
  - la relazione sull'attuazione del precedente piano di razionalizzazione adottato (art. 20 comma 4 del D.Lgs. 175/2016) (**Schede Relazione attuazione piano di razionalizzazione, Allegato E**).
3. di dare atto che, come si evince dai suddetti documenti, all. A, B, C, D, E, non ricorrono i presupposti previsti dal art. 20 comma 2 del D.Lgs. 175/2016 e che pertanto il Comune di Pregnana Milanese non è tenuto ad adottare un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione, delle società in cui detiene partecipazioni dirette o indirette, fatti salvi gli interventi di razionalizzazione in corso ad opera della C.I.M.E.P di cui in narrativa.
4. di dare atto che:
  - a. non vi sono servizi pubblici locali di rilevanza economica affidati a società in house al 31/12/2023 ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 201/2022;
  - b. la presente ricognizione non riguarda i servizi a rete, a rilevanza economica, affidati da altri enti competenti che, insistendo sul medesimo territorio, abbiano autonomamente affidato un servizio in forma aggregata che includa il Comune stesso, come il Trasporto pubblico locale, che è di competenza di Regione Lombardia e viene gestito dall'Agenzia TPL (Agenzia per il trasporto pubblico locale), e il Servizio idrico integrato, che viene gestito in Lombardia dagli Enti di

governo degli ATO ovvero da Città Metropolitana di Milano che lo ha affidato a Cap Holding SpA.

5. Di confermare, con specifico riguardo a Ge.Se.M, e considerati gli esiti dell'istruttoria tecnico - giuridica svolta in esecuzione del MOU sottoscritto tra Ge.Se.M e CAP Holding e l'indirizzo strategico espresso dai Soci di Ge.Se.M nella seduta assembleare del 16/10/2024, l'intenzione di sviluppare le attività volte a definire entro l'anno 2025 il percorso strategico di sviluppo di sinergie tra i rispettivi ambiti di operatività, mediante l'attuazione di un modello in house di secondo livello per l'espletamento dei servizi oggi svolti da Gesem S.r.l., e di quelli di igiene ambientale, tramite società partecipata da Cap Holding e dotata di specifica capacità operativa, previa le necessarie operazioni societarie, nell'osservanza di tutti i presupposti di legge, ai fini della razionalizzazione delle partecipazioni comunali.
6. di disporre la prosecuzione dei rapporti contrattuali in essere tra Ge.Se.M ed il Comune di Pregnana Milanese sino al 31/12/2025 alle medesime condizioni economiche e contrattuali in essere e nelle more dell'attuazione dell'indirizzo strategico indicato al punto precedente del presente deliberato.
7. di demandare al Responsabile Settore Economico Finanziari e Servizi Generali il compimento degli atti successivi conseguenti e necessari per dare attuazione alla presente ivi compresa la comunicazione dell'esito della presente revisione attraverso l'utilizzo dell'applicativo Partecipazioni del Portale del Tesoro, <https://portaletesoro.mef.gov.it>;
8. DI DICHIARARE la presente deliberazione, con separata votazione resa nei modi e nelle forme di legge e avente il seguente risultato: presenti n. 8, votanti n. 8, favorevoli n. 8, contrari n. //; astenuti n.//.

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE  
BOSANI ANGELO

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DELFRATE GIANLUCA

---

## **CERTIFICATO DI ESECUTIVITÀ**

Si certifica che la presente deliberazione diverrà esecutiva ad ogni effetto dopo il decimo giorno dalla pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, 3° comma, D.lgs. n. 267/00 e s.m.i.

IL SEGRETARIO COMUNALE  
DELFRATE GIANLUCA

*Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*



## COMUNE DI PREGNANA MILANESE

- CITTA' METROPOLITANA DI MILANO -

PIAZZA LIBERTA' N. 1 – C.A.P. 20006

PARERE OBBLIGATORIO AI SENSI DEL D. LGS. N. 267 DEL 18/08/2000

- Artt. n. 49 comma 1, n. 147 bis e n. 151 comma 4 –

### DELIBERA DI CONSIGLIO

### PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

**Oggetto:** REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016 E RICOGNIZIONE DELLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA AFFIDATI A SOCIETA IN HOUSE AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 201/2022.

**PARERE:** Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA

Il Responsabile del Settore Serv. Economico-Finanziari e Serv. Generali  
Stefanizzi Daniele

*Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*



## COMUNE DI PREGNANA MILANESE

- CITTA' METROPOLITANA DI MILANO -

PIAZZA LIBERTA' N. 1 – C.A.P. 20006

PARERE OBBLIGATORIO AI SENSI DEL D. LGS. N. 267 DEL 18/08/2000

- Artt. n. 49 comma 1, n. 147 bis e n. 151 comma 4 –

### DELIBERA DI CONSIGLIO

### PARERE DI REGOLARITÀ CONTABILE

**Oggetto:** REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE AI SENSI DELL'ART. 20 DEL D.LGS. 175/2016 E RICOGNIZIONE DELLA SITUAZIONE GESTIONALE DEI SERVIZI PUBBLICI LOCALI DI RILEVANZA ECONOMICA AFFIDATI A SOCIETA IN HOUSE AI SENSI DELL'ART. 30 DEL D.LGS. 201/2022.

**PARERE:** Favorevole IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE

Il Responsabile del Settore Serv. Economico-Finanziari e Serv. Generali  
Stefanizzi Daniele

*Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*



## COMUNE DI PREGNANA MILANESE

- CITTA' METROPOLITANA DI MILANO -

PIAZZA LIBERTA' N. 1 - C.A.P. 20006

---

### DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

Numero 65 Del 18-12-24

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio al n. 10 e sul sito internet istituzionale di questo Comune dal giorno 07-01-2025 al giorno 22-01-2025 per 15 giorni consecutivi.

Il Responsabile della Pubblicazione  
(*Nominativo leggibile nel certificato di firma*)

*Documento informatico originale firmato digitalmente ai sensi del testo unico d.p.r. 445 del 28 dicembre 2000 e del D. Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005 e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.*